Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 14 OTTOBRE 1982:

LEGGE 7 agosto 1982, n. **745.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980.

LEGGE 7 agosto 1982, n. **746.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.

LEGGE 14 agosto 1982, n. **747.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 14 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 31 gennaio 1982).

(2439)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. **741.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/324 del 20 maggio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori di aerosol;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore:

a) a mille millilitri, quando il recipiente è in metallo;

b) a 220 millilitri, quando il recipiente è in vetro ovvero, se in plastica, non è suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;

c) a 150 millilitri, quando il recipiente è in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.

Si intende come capacità totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

Art. 3.

I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo « ɛ » (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante.

E' vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo « ɛ » (epsilon rovesciato).

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo « ɛ » (epsilon rovesciato);

c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

e) il contenuto netto in peso ed in volume.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità vigilano sull'applicazione del presente decreto; esercitano il controllo nei confronti dei produttori aerosol e dei consumatori aerosol; provvedono allo studio delle prescrizioni tecniche per la costruzione e la conservazione del generatore aerosol; possono disporre ispezioni e acquisire informazioni e documenti anche dalle altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità possono avvalersi, per l'espletamento dei loro compiti, di enti e laboratori di notoria qualificazione tecnica e scientifica.

Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori aerosol, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle tariffe si dovrà tener conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

Art. 6.

Constatato, in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ne vieta temporaneamente, o ne sottopone a condizioni particolari, l'immissione sul mercato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del decreto adottato e dei motivi che lo giustificano.

Art. 7.

Con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, dispone le modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato al presente decreto necessarie per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7 e 10 della direttiva attuata con il presente decreto.

Art. 8.

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 6 è punita con l'ammenda da lire 200.000 e lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo e terzo, e 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione.

Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.

E' consentita, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di generatori aerosol con contrassegno non conforme a quello previsto dal precedente art. 4.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 27

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI.

1.1. *Pressioni.*

Per « pressioni » s'intendono le pressioni interne espresse in bar (pressioni relative).

1.2. *Pressione di prova.*

Per « pressione di prova » s'intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe, né appaiano, nel caso dei recipienti di metallo o di materia plastica, deformazioni visibili e permanenti ad eccezione di quelle ammesse al punto 6.1.1.2.

1.3. *Pressione di rottura.*

Per « pressione di rottura » s'intende la pressione minima che provoca un'apertura o una rottura del recipiente del generatore aerosol.

1.4. *Capacità totale del recipiente.*

Per « capacità totale » s'intende il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

1.5. *Capacità netta.*

Per « capacità netta » s'intende il volume espresso in millilitri del recipiente del generatore aerosol confezionato.

1.6. *Volume della fase liquida.*

Per « volume della fase liquida » s'intende la parte del volume del recipiente del generatore aerosol confezionato occupata dalle fasi non gassose.

1.7. *Condizioni di prova.*

Per « condizioni di prova » s'intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20 °C (± 5 °C).

1.8. *Componenti infiammabili.*

Per « componenti infiammabili » s'intendono:

a) i gas che a pressione normale sono infiammabili a contatto con l'aria;

b) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di scintilla inferiore o uguale a 100 °C.

Il metodo per la determinazione del punto di scintilla è definito nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE (2).

2. DISPOSIZIONI GENERALI.

2.1. *Costruzione ed accessori.*

2.1.1. Il generatore aerosol condizionato deve essere tale da soddisfare, nelle normali condizioni d'impiego e di immagazzinamento, alle disposizioni del presente allegato.

2.1.2. La valvola deve permettere una chiusura praticamente ermetica del generatore aerosol in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento e deve essere protetta, ad esempio mediante un coperchio di protezione, da qualsiasi apertura involontaria e da qualsiasi deterioramento.

2.1.3. La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall'azione delle sostanze contenute, neanche per un periodo prolungato di immagazzinamento.

2.2. *Iscrizioni.*

Fatte salve, in particolare, le direttive concernenti le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o sul suo imballaggio si dovranno apporre, in modo ben visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) « Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso ».

(1) G.U. n. 196 del 16 agosto 1967, pag. 1.
(2) G.U. n. L 167 del 25 giugno 1973, pag. 1.

b) « Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente », a meno che il generatore aerosol sia stato previsto a tale scopo;

c) « Infiammabile » o il simbolo di una fiamma se il contenuto comprende più del 45% in peso di componenti infiammabili o più di 250 g di queste materie.

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI METALLO.

3.1. *Capacità.*

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 1.000 ml.

3.1.1. Pressione di prova del recipiente.

a) Per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere di almeno 10 bar.

b) Per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere superiore del 50% alla pressione interna a 50 °C.

3.1.2. Riempimento.

A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare 12 bar qualunque sia il tipo di gas utilizzato per il condizionamento.

3.1.3. Volume della fase liquida.

A 50 °C il volume della fase liquida esistente non deve superare l'87% della capacità netta.

Tuttavia, per i recipienti a fondo concavo, che può deformarsi in convesso prima di uno scoppio, il volume della fase liquida a 50 °C può raggiungere il 95 % della capacità netta.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI VETRO.

4.1. *Recipienti plastificati o protetti in modo permanente.*

I recipienti di questo tipo possono essere utilizzati per il condizionamento con gas compresso, liquefatto o disciolto.

4.1.1. Capacità.

La capacità totale di tali recipienti non può superare i 220 ml.

4.1.2. Rivestimento.

Il rivestimento deve essere un involucro protettore di materia plastica o di altro materiale appropriato, destinato ad evitare il rischio di proiezione di schegge di vetro nel caso di rottura accidentale del recipiente, e deve essere concepito in modo che non si verifichi alcuna proiezione di schegge di vetro quando il generatore aerosol confezionato, portato alla temperatura di 20 °C, cade da un'altezza di 1,8 m su una superficie di cemento.

4.1.3. Pressione di prova del recipiente.

a) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas compresso o disciolto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar.

b) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas liquefatto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar.

4.1.4. Riempimento.

a) I generatori aerosol condizionati con gas compressi non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 9 bar.

b) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.

c) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Capacità totale	Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale		
	20%	50%	80%
Da 50 a 80 ml	3,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
Da oltre 80 a 160 ml	3,2 bar	2,5 bar	2,2 bar
Da oltre 160 a 220 ml	2,8 bar	2,1 bar	1,8 bar

La tabella indica i limiti di pressione ammissibili a 20 °C in funzione della percentuale di gas.

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella, le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

4.1.5. Volume della fase liquida.

A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato non deve superare il 90% della capacità netta.

4.2. *Recipienti di vetro non protetto.*

I generatori aerosol che utilizzano recipienti di vetro non protetto sono condizionati soltanto con gas liquefatti o disciolti.

4.2.1. Capacità.

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 150 ml.

4.2.2. Pressione di prova dei recipienti.

La pressione di prova del recipiente deve essere di almeno 12 bar.

4.2.3. Riempimento.

a) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.

b) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Capacità totale	Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale		
	20%	50%	80%
Da 50 a 70 ml	1,5 bar	1,5 bar	1,25 bar
Da oltre 70 a 150 ml	1,5 bar	1,5 bar	1 bar

La tabella indica i limiti di pressione ammissibile a 20 °C in funzione della percentuale di gas liquefatto.

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella, le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

4.2.4. Volume della fase liquida.

A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato con gas liquefatto o disciolto non deve superare il 90% della capacità netta.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTI DI MATERIA PLASTICA.

5.1. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando possono produrre schegge sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro non protetto.

5.2. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge, sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro protetto.

6. PROVE.

6.1. *Requisiti concernenti le prove, che il responsabile dell'immissione nel mercato deve garantire.*

6.1.1. Prova idraulica sui recipienti vuoti.

6.1.1.1. I recipienti per generatori aerosol di metallo, di vetro o di materia plastica devono poter resistere a una prova di pressione idraulica, conformemente ai punti 3.1.1., 4.1.3. e 4.2.2.

6.1.1.2. I recipienti di metallo con deformazioni asimmetriche, deformazioni notevoli o altri difetti analoghi, saranno rifiutati. Tuttavia, a condizione che il recipiente superi la prova di rottura, è ammessa una leggera deformazione simmetrica del fondo o del profilo della parete superiore.

6.1.2. Prova di rottura dei recipienti vuoti di metallo.

Il responsabile dell'immissione nel mercato deve assicurarsi che la pressione di rottura dei recipienti sia superiore almeno del 20% alla pressione di prova prevista.

6.1.3. Prova di caduta dei recipienti di vetro protetto.

Il fabbricante deve assicurarsi che i recipienti soddisfino alle condizioni di prova di cui al punto 4.1.2.

6.1.4. Verifica individuale dei generatori aerosol confezionati.

6.1.4.1. *a*) Ogni generatore aerosol confezionato deve essere immerso in un bagno d'acqua. La temperatura del bagno e la durata dell'immersione nel bagno dovranno permettere:

al contenuto del generatore aerosol di raggiungere una temperatura uniforme di 50 °C, oppure

alla pressione del generatore aerosol di raggiungere quella esercitata dal contenuto ad una temperatura uniforme di 50 °C.

b) Ogni generatore aerosol che presenti una deformazione visibile permanente o una fuga deve essere rifiutato.

6.1.4.2. Tuttavia, il responsabile dell'immissione nel mercato può utilizzare, sotto la sua responsabilità e d'accordo con il comitato di cui all'art. 6 della direttiva, qualsiasi sistema di prova che consenta di ottenere un risultato equivalente a quello del bagno d'acqua.

6.2. *Esempi di prove di controllo che possono essere effettuate dagli Stati membri.*

6.2.1. Prove dei recipienti vuoti.

La pressione di prova viene applicata per 25 secondi su cinque recipienti prelevati a caso su una partita omogenea di 2.500 recipienti vuoti, cioè fabbricati con i medesimi materiali e con il medesimo processo di fabbricazione in serie continua, o su una partita che costituisca la produzione oraria.

Se un solo recipiente non supera la prova, si preleveranno a caso dalla stessa partita dieci recipienti supplementari che verranno sottoposti alla stessa prova.

Se uno di tali recipienti non supera la prova, l'intera partita è considerata non idonea.

6.2.2. Prova dei generatori aerosol confezionati.

Le prove di controllo di tenuta sono effettuate immergendo in un bagno d'acqua un numero significativo di generatori aerosol confezionati. La temperatura del bagno e la durata della immersione dei generatori aerosol nel bagno dovranno permettere al contenuto di raggiungere una temperatura uniforme di 50 °C per il tempo necessario per potersi assicurare che non si verifichino fughe o rotture.

La partita di generatori aerosol che non supera tali prove deve essere considerata non idonea.

AVVISI DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1981, n. 744)

Nell'art. 2, lettera *c*), terz'ultimo rigo del n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, concernente concessione di amnistia e di indulto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, dove è scritto: «... strumenti normativi urbanistici ...», leggasi: «... strumenti normativi e urbanistici ...».

(Decreto del Presidente della Republica
25 settembre 1982, n. 687)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1982, n. 687, riguardante la determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica e le caratteristiche degli invii normalizzati, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1982, alla pag. 17, alla voce 4.9., lettera *c*), della tabella 1, la percentuale della tassa speciale indicata erroneamente in: «L. 0,1 % (zero virgola uno per cento)», deve intendersi: «L. 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille)».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 marzo 1982.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, col quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969);

Viste le proposte formulate per modificare le previsioni del suddetto piano, relative agli schemi di adduzione n. 92 e n. 94, tendenti ad ottenere la permuta delle fonti idriche tra i comuni di Collesano e di Campofelice di Roccella limitatamente alla portata di 2,9 l/sec.;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 350 reso nell'adunanza del 17 luglio 1981;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per la programmazione economica, espresso nella seduta del 17 settembre 1981;

Sentita la regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, indicate nelle unite schede che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti indicate nel precedente articolo saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129/1963, presso il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo e lasciati in visione a chi vi abbia interesse per novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Regione della SICILIA — Provincia di PALERMO - 494

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						Note
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aia	7.167	8.000	440	17,7	3,0	14,7	—	—	—	259	147	3,0 + 15,7	Pe
Alimena	5.059	5.500	340	12,2 + 1,0	4,5	8,7	—	—	—	260	123	6,0 + 6,6	Pe
Aliminusa	1.581	2.000	120	4,3	0,8	3,4	—	—	—	259	147	0,6 + 3,7	Pe
Altavilla Milicia	554	6.000	420	12,8	9,0	3,8	250	23/1	9,0	250	128	3,8	Na
Altofonte	5.681	7.500	1.840	19,5	10,0	9,5	249	19/2	1,5	249	41	8,5 + 9,5	Pe
Bagheria	34.201	46.000	4.380	124,8	100,0	24,8	250	14/1	40,0	250	128	60,0 + 24,8	Pe
Balestrate	5.546	6.500	840	15,3	5,1	10,2	—	—	—	249	39/2	8,6 + 6,7	Pc
Baucina	2.833	3.200	220	6,4	3,6	2,8	259	39/1	3,0	259	147	3,4	Na
Belmonte Mezzagno	6.522	9.000	1.040	20,5	18,0	2,5	249 249	20/1 20/2	3,0 15,0	249	50	2,5	N
Bisacquino	7.318	8.000	650	18,2	12,9	5,3	258 258	73/1 73/2	0,5 4,0	258 258	147 43	6,8 6,9	Na (1)
Bolognetta	2.621	3.000	170	5,9	1,7	4,2	259	35/1	1,7	259	83	4,2	N
Bompietro	3.476	3.800	430	6,9	3,5	3,4	—	—	—	260	123	4,4 + 2,5	Pe
Borgetto	6.608	7.000	430	15,3	11,0	3,3	—	—	—	249	43	11,0 + 4,3	Pe
Caccamo	9.748	10.500	1.080	26,0	5,4	21,6	—	—	—	259	147	5,4 + 20,6	Pe
Caltavuturo	6.537	7.500	1.040	18,1	5,2	12,9	—	—	—	259	130	5,2 + 12,9	Pe
Campofelice di Fitalia	1.339	1.500	120	3,0	1,3	1,7	—	—	—	259	134-*bis*	1,3 + 1,7	Pe (2)
Campofelice di Roccella	3.779	4.500	240	7,9	5,0	2,9	—	—	—	259 259	94 92	5,0 + 2,9	Pe
Campofiorito	1.776	2.000	120	3,8	1,0	0,8	258	67/1	1,0	258	150-*bis* 150/4	0,8 2,0	(1)
Camporeale	6.093	6.500	350	13,6	11,0	2,6	258	NC/1	2,5	258	150-*bis*	11,1	(1)
Capaci	4.467	7.000	2.540	20,2	6,4	13,8	249	5/0/1 5/0/2	5,7 0,7	249	5	13,8	N
Carini	16.723	21.000	5.140	65,1	18,0	47,1	—	—	—	249 249 249	13 15 18	18,0 + 6,0 26,1 15,0	Pe N N

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						Note
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castelbuono	11.368	12.500	1.610	36,9	13,0	23,9	260	45/1	5,0	260	120	8,0 + 23,9	Pe
Casteldaccia	6.439	8.000	3.640	24,1	6,4	17,7	—	—	—	250	128	6,4 + 17,7	Pe
Castellana Sicula	5.004	5.200	1.040	11,5	2,7	8,8	—	—	—	260	123	5,8 + 5,7	Pe
Castronovo Sicilia	5.245	5.500	550	13,6	2,5	11,1	259	76/1	2,5	259	161	11,1	Na
Cefalà Diana	1.063	1.200	120	2,6	1,2	1,4	—	—	—	259	112	1,2 + 1,4	Pe (3)
Cefalù	12.207	16.000	9.190	63,3	55,0	8,3	251	24/1	30,0	251 251	94 99	25,0 + 5,0 3,3	Pe Na
Cerda	5.706	6.000	340	13,1	8,0	5,1	—	—	—	259	93	8,0 + 5,1	Pe
Chiusa Sclafani	5.476	5.700	580	13,5	4,6	8,9	258	74/2 74/1	0,5 0,4	258	147	3,7 + 8,9	Pe
Ciminna	5.271	5.500	320	12,2	1,2	11,0	259	49/2	1,2	259	147	11,0	Na
Cinisi	7.639	9.000	4.090	27,9	16,0	11,9	249	4/1	16,0	249	10-*bis*	11,9	N
Collesano	6.037	6.500	1.040	18,1	7,8	10,3	—	—	—	259 259	94 92	2,9 7,8 + 7,4	Pe
Contessa Entellina	2.669	2.800	170	6,1	3,0	3,1	—	—	—	258	152	3,0 + 3,1	Pe
Corleone	14.682	16.000	1.130	45,1	25,4	19,7	—	—	—	258 258 258	122 102 126	0,9 0,9 25,4 + 17,9	N N Pe
Ficarazzi	5.374	7.000	1.020	16,1	6,4	9,7	—	—	—	250	128	6,4 + 9,7	Pe
Gangi	10.951	11.800	1.090	33,0	5,5	27,5	260	65/1	5,5	260	13	27,5	N
Geraci Siculo	3.629	4.000	1.520	11,1	4,0	7,1	260	54/1	4,0	260	13	7,1	N
Giardinello	1.284	1.500	120	3,5	2,0	1,5	—	—	—	249	33	2,0 + 1,5	Pe
Giuliana	3.148	3.500	320	7,1	2,3	4,8	—	—	—	258	147	2,3 + 4,8	Pe
Godrano	1.140	1.500	120	4,5	2,5	2,0	258 258	47/1 47/2	1,5 1,0	—	—	—	
Gratteri	2.114	2.482	1.020	7,1	1,4	5,7	260	36/1	1,4	260	99	5,7	Na
Isnello	3.508	3.700	1.030	9,0	9,0	0,0	260	44/1	9,0	—	—	—	

N. d'ordine dello schema di adozione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					Note
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
92	259	92	Sorgente « Favara » - Collesano	440	10,3	Collesano	259	PA	43	7,4	Nota per gli schemi numero 92 - 93 - 94.
						Campofelice di Roccella	259	»	30	2,9	
93	259	94	Sorgente Mora di Sopra - Collesano	480		Cerda	259	»	50	5,1	La sorgente « Favara di Collesano » (n. 92) forma gruppo con le sorgenti n. 88 (« Monaca ») - 89 (« Pedale ») - 93 (« Mora di sotto ») - (« Mora di sopra ») che si consiglia di appresare:
	259	93	Sorgente Mora di Sotto - Collesano	460		Sciara	259	»	42	4,6	
	259	89	Sorgente Pedale - Collesano	525	9,7						
	259	88	Sorgente Monaco - Collesano	450							
94	259	94	Sorgente Mora di Sopra - Collesano	480		Collesano	259	PA	43	2,9	*a*) al comune di Campofelice di Roccella l/sec. 5,0
	259	93	Sorgente Mora di Sotto - Collesano	460		Cefalù	251		24	5,0	*b*) al comune di Cefalù l/sec. 25,0
	259	89	Sorgente Pedale - Collesano	525	11,7	Lascari	259		31	3,8	*c*) al comune di Cerda l/sec. 8,0
	259	88	Sorgente Monaco - Collesano	450							
95	262	95	Sorgente « Cassaneta » - Motta Camastra	780	3,8	Motta Camastra	262	ME	93	3,8	*d*) al comune di Collesano l/sec. 8,0
97	257	97	Sorgente « Angeli » - Calatafimi		1,1	Calatafimi	257	TP	9	3,0	*e*) al comune di Lascari (non definita) l/sec. 1,6
99	260	99	Sorgente « Favara di Isnello » - Isnello	850	9,0	Cefalù	259	PA	24	3,3	l/sec. 47,50
						Gratteri	260		36	5,7	*f*) a privati - uso irriguo l/sec. 7,45
102	258	102	Sorgente « Franco » - Godrano	850	1,7	Corleone	258	PA	55	0,9	*g*) a privati - uso potabile l/sec. 0,26
	258	122	Sorgente « Oliva Soprana » - Godrano	840		Monreale	249	»	11	0,8	l/sec. 7,71
104	262	104	Sorgente « Acquafredda - Alcantara » - Castiglione di Sicilia	585	78,35	Alì	253	ME	66	1,60	l/sec. 55,21
						Alì Terme	253	»	67	2,80	
	262	82	Sorgente « Favara di Pozzolea » - S. Domenica Vittoria	955	29,65	Antillo	262	»	74	,70	gli schermi n. 92-93-94, propongono da riservare ancora:
						Casalvecchio Siculo	262	»	80	1,6	*a*) al comune di Collesano l/sec. 10,3
	253	34-*bis*	Sorgente « Acque del Soldato » - Itala	960	10,0	Castiglione di Sicilia	262	CT	8	10,20	*b*) al comune di Cerda - Sciara l/sec. 9,7
	253	21-*bis*	Sorgente « Carbonara » - Monforte San Giorgio		6,0	Fiumedinisi	253	ME	65	5,20	*c*) al comune di Campofelice, Cefalù e Lascari l/sec. 10,7
	253	38-*bis*	Sorgente « Acqua del Vacco - gruppo » (2) - Fiumedinisi - Antillo	800	60,0	Forza D'Agrò	262	»	87	1,15	l/sec. 30,70
					(2) 76,0	Furci Siculo	262	»	75	2,25	l/sec. 85,91
						Gaggi	262	»	100	1,70	
						Gallodoro	262	»	95	0,90	
						Giardini	262	»	103	2,6	Totale portata impiegata (su una portata disponibile, nei periodi di max consumo di l/sec. 85,0 ÷ 90,0)
						Graniti	262	»	94	1,85	
						Letojanni	262	»	96	1,80	
						Limina	262	»	39	3,90	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 29 luglio 1982.

Soppressione della cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata in Bonn (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1960, n. 87 con il quale veniva istituita in Bonn (Repubblica federale di Germania) una cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata;

Decreta:

E' soppressa in Bonn (Repubblica federale di Germania) la cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata a decorrere dal 31 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1982
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 84

(4862)

MINISTERO DEI LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa di consumo di Lorenzago, società cooperativa a r.l., in Lorenzago di Cadore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 giugno 1982, con la quale il tribunale di Belluno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Cooperativa di consumo di Lorenzago, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lorenzago di Cadore (Belluno);

Tenuto conto inoltre delle risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dall'UPLMO di Treviso dalla quale risulta confermata l'insufficienza di attivo per il soddisfacimento dei debiti sociali;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società Cooperativa di consumo di Lorenzago, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lorenzago di Cadore (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Pietro Migliorini in data 25 aprile 1905, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Giuseppe Dal Farra, nato il 1° agosto 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: DI GIESI

([illegible]44)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 giugno 1982, n. 742.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella nuda proprietà degli appartamenti siti in Savona, via Sormano n. 2, int. 3 e int. 4, nella piena proprietà degli appartamenti int. 1 e int. 2 dello stesso palazzo e nei negozi ai numeri civici 18, 20, 22 rosso della stessa via Sormano, identificati al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6699, del periziato complessivo valore di L. 117.146.000, disposta dalla sig.na Maria Grazia Zambellini con testamento pubblico 3 luglio 1969, pubblicato in data 19 maggio 1977, n. 87110 di repertorio, a rogito dott. Gio Batta Firpo, notaio in Savona, registrato a Savona in data 24 maggio 1977 al n. 2009.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 232

DECRETO 29 giugno 1982, n. 743.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli depositati presso la sede di Genova dell'Istituto bancario italiano per un importo di lire 46.784.872, disposto dal sig. Achille Ponzini con testamento olografo 18 aprile 1973, pubblicato in data 17 aprile 1975, n. 27301 di repertorio, a rogito dottor Gaetano Gessaga, notaio in Genova, registrato a Genova in data 23 aprile 1975, n. 5284.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 233

DECRETO 22 luglio 1982, n. 744.

Erezione in ente morale della fondazione « Carlo Casalegno », in Roma.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Carlo Casalegno », in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Capizzone.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Capizzone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.174.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 2.305.423.380 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Colombo Carla, Colombo Ettore e Colombo Mariano. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4838)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 3.690.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.858.109.474 iscritto a ruolo a nome del sig. Terzi Giampiero. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Novara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4839)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bellano.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Bellano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 524.200.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 585.547.716 iscritto a ruolo a nome delle ditte Grossi Tomaso e «Fonocrom» di Grossi Tomaso. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4840)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Locate Triulzi.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Locate Triulzi è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.820.700.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.011.392.261 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Petrolifera lombarda. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4841)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Morciano di Romagna.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Morciano di Romagna è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dello art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per lo ammontare di L. 71.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 102.008.140 iscritto a ruolo a nome del sig. Ghigi Giorgio e dei signori Amadei Pia, Ghigi Giorgio, Ghigi Stefania, Ghigi Margherita. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4842)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Manocalzati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Manocalzati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.300.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 40.635.967 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Shot Toys. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4843)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1425,05	1425,05	1425,05	1425,05	1425 —	1425 —	1424,95	1425,05	1425,05	1425,05
Dollaro canadese	1156,65	1156,65	1155,70	1156,65	1156 —	1155,60	1155,70	1156,65	1156,65	1155,65
Marco germanico	566,25	566,25	566,25	566,25	566,20	566,20	566,19	566,25	566,25	566,25
Fiorino olandese	519,10	519,10	518,50	519,10	518,80	519,05	518,70	519,10	519,10	519,10
Franco belga	29,17	29,17	29,15	29,17	29,15	29,15	29,176	29,17	29,17	29,15
Franco francese	200,35	200,35	199,90	200,35	200 —	200,30	200,19	200,35	200,35	200,35
Lira sterlina	2438 —	2438 —	2437 —	2438 —	2437 —	2438 —	2439,30	2438 —	2438 —	2438 —
Lira irlandese	1929,25	1929,25	1925 —	1929,25	1926,50	—	1925,50	1929,25	1929,25	—
Corona danese	160,69	160,69	159,50	160,69	159,65	160,70	160,75	160,69	160,69	160,70
Corona norvegese	197,50	197,50	198,50	197,50	198,55	197,45	199 —	197,50	197,50	197,50
Corona svedese	195,40	195,40	195,50	195,40	195 —	195,30	195,50	195,40	195,40	195,50
Franco svizzero	667,01	667,01	663,50	667,01	664 —	667 —	666,30	667,01	667,01	667 —
Scellino austriaco	80,802	80,802	80,50	80,802	80,55	80,75	80,71	80,802	80,802	80,80
Escudo portoghese	15,93	15,93	16,05	15,93	15,95	15,90	16,05	15,93	15,93	15,95
Peseta spagnola	12,576	12,576	12,50	12,576	12,50	12,55	12,535	12,576	12,576	12,56
Yen giapponese	5,358	5,358	5,32	5,358	5,32	5,35	5,345	5,358	5,358	5,30
E.C.U.	1332,73	1332,73	—	1332,73	—	—	1332,73	1332,73	1332,73	—

Media dei titoli dell'8 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,700
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
» 6 % » » 1970-85	83,375
» 6 % » » 1971-86	80,225
» 6 % » » 1972-87	76,800
» 9 % » » 1975-90	77,650
» 9 % » » 1976-91	72,775
» 10 % » » 1977-92	70,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	77,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	70,250
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,375
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,650
» » » » 1- 3-1981/84	99,175
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,200
» » » 18 % 1- 7-1983	100,050
» » » 12 % 1-10-1983	94,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,550
» » » 18 % 1- 4-1984	99,650
» » » 12 % 1-10-1984	89,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1425 —
Dollaro canadese	1155,675
Marco germanico	566,22
Fiorino olandese	518,90
Franco belga	29,173
Franco francese	200,27
Lira sterlina	2438,65
Lira irlandese	1927,375
Corona danese	160,72
Corona norvegese	198,25
Corona svedese	195,45
Franco svizzero	666,655
Scellino austriaco	80,756
Escudo portoghese	15,99
Peseta spagnola	12,555
Yen giapponese	5,351
E.C.U.	1332,73

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423,050	1423,050	1422,95	1423,050	—	1423 —	1422,950	1423,050	1423,050	1423,05
Dollaro canadese	1158,500	1158,500	1159 —	1158,500	—	1158,45	1158,800	1158,500	1158,500	1158,50
Marco germanico	568,950	568,950	569,50	568,950	—	568,90	568,950	568,950	568,950	568,95
Fiorino olandese	521,110	521,110	521,15	521,110	—	521,10	521,150	521,110	521,110	521,10
Franco belga	29,315	29,315	29,34	29,315	—	29,30	29,324	29,315	29,315	29,30
Franco francese	201,090	201,090	201,20	201,090	—	201,10	201,170	201,090	201,090	201,10
Lira sterlina	2447,100	2447,100	2446,50	2447,100	—	2447,05	2447,250	2447,100	2447,100	2447,10
Lira irlandese	1935,600	1935,600	1935 —	1935,600	—	—	1937 —	1935,600	1935,600	—
Corona danese	160,500	160,500	161 —	160,500	—	160,40	160,520	160,500	160,500	160,50
Corona norvegese	197,510	197,510	198,50	197,510	—	197,50	197,700	197,510	197,510	197,50
Corona svedese	194,770	194,770	194,90	194,770	—	194,75	194,750	194,770	194,770	194,80
Franco svizzero	668,150	668,150	667 —	668,150	—	668,10	667,400	668,150	668,150	668,15
Scellino austriaco	80,972	80,972	80,90	80,972	—	80,95	80,951	80,972	80,972	80,97
Escudo portoghese	16 —	16 —	16,05	16 —	—	16 —	16,050	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,562	12,562	12,57	12,562	—	12,55	12,556	12,562	12,562	12,56
Yen giapponese	5,408	5,408	5,39	5,408	—	5,39	5,408	5,408	5,408	5,40
E.C.U.	1337,950	1337,950	—	1337,950	—	—	1337,950	1337,950	1337,950	—

Media dei titoli dell'11 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	82,075
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	77,650
» 9 % » » 1975-90	72,775
» 9 % » » 1976-91	71,800
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,250
» » » » 1- 1-1980/83	100,325
» » » » 1-10-1980/83	100,275
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	99,600
» » » » 1-12-1981/83	99,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,125
» » » » 1- 4-1981/84	99,450
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,700
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	94,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,500
» » » 18 % 1- 4-1984	99,600
» » » 12 % 1-10-1984	88,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1423 —
Dollaro canadese	1158,650
Marco germanico	568,950
Fiorino olandese	521,130
Franco belga	29,319
Franco francese	201,130
Lira sterlina	2447,175
Lira irlandese	1936,300
Corona danese	160,510
Corona norvegese	197,605
Corona svedese	194,760
Franco svizzero	667,775
Scellino austriaco	80,961
Escudo portoghese	16,025
Peseta spagnola	12,559
Yen giapponese	5,408
E.C.U.	1337,950

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso, per titoli, a sedici posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973 registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno al registro n. 2, foglio n. 60, concernente le dotazioni organiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato, in deroga al disposto del secondo comma dell'art 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti, disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di registrazione alla Corte dei conti con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per titoli, a sedici posti di commesso in prova;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico per titoli a sedici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a sedici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Compimento degli studi d'istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati da esso decaduti, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 marzo 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome, scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda stessa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art 5.

Non si terrà conto delle domande presentate fuori termine o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni richieste nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati, in originale o in copia autenticata, tutti i documenti, in regola con le vigenti norme sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa al presente decreto (allegato *B*).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella d cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni circa le preferenze o precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi in graduatoria nel numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Art. 9.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito che intendono far valere i titoli ai fini della preferenza o della precedenza dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli stessi. I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

I concorrenti collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio originale (pagella scolastica) o copia dello stesso autenticata nei modi di legge ovvero certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, attestante il possesso dei titoli di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*);

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione di tale limite o alla esenzione dal limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 373, art. 6, n. 3 e 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale aggiornata dello stato matricolare.

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultano le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti: l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo favorevole giudizio del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I commessi in prova che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1982
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 197

ALLEGATO A

(Schema di domanda
in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il giorno . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli a sedici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perché (1) . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale, nonché la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato *B*):

1) .,
2) .,
3) .,
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, .

Firma .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI STUDIO (punti 10)

Diploma di licenza di istruzione secondaria di 1° grado.

Ogni altro titolo di studio di grado superiore è assorbito nella valutazione del diploma di licenza di istruzione secondaria di 1° grado.

B) TITOLI DI SERVIZIO (punti 15)

Servizio prestato senza demerito quale impiegato civile e/o militare di ruolo e non di ruolo alle dipendenze di una amministrazione statale, per un periodo non inferiore a tre mesi.

Servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali, e/o presso enti o imprese private.

C) ALTRI TITOLI (punti 15)

1) Per l'idoneità conseguita in concorsi pubblici, per esami, per l'accesso alla carriera esecutiva.

2) Diploma di dattilografia.

3) Attestato di proiezionista.

4) Attestato di telescriventista

5) Attestato di linotipista.

6) Patente di guida per autoveicoli.

7) Attestato di centralinista.

8) Attestato di ascensorista.

9) Attestato di meccanico automobilista.

10) Capo famiglia iscritto nelle liste di collocamento in qualità di disoccupato.

(4792)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico a quindici posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dei Congressi in Roma le prove scritte del concorso pubblico a quindici posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale, già fissate per i giorni 20 e 21 ottobre 1982 come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 4 ottobre 1982 sono rinviate a data che sarà successivamente stabilita.

I candidati riceveranno comunicazione scritta del nuovo calendario delle prove d'esame.

(4960)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di «boscaiolo».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4931)

Concorso a cinque posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Camerino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(4936)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 36, IN SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio presso il presidio ospedaliero di Avigliana;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Susa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Susa (Torino).

(625/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(626/S)

OSPEDALE « M. I. LONGO » DI MUSSOMELI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(624/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 281 del 12 ottobre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero « V. Cervello », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. **25**.

Norme provvisorie in materia di trasporti pubblici locali di concessione comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1977, n. 17, è così sostituito:

« La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della competente commissione consiliare, può adeguare le tariffe dei documenti di viaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ».

Art. 2.

Il conguaglio finanziario da effettuarsi secondo i criteri e nella misura che saranno fissati dalla legge regionale prevista dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, verrà determinato unicamente sulla base delle percorrenze svolte nell'anno 1981 e delle variazioni attuate nell'anno 1982 con approvazione dell'ente concedente, previo parere conforme della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto oblbigo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 giugno 1982

MASSI

(4795)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 26.

Rifinanziamento dell'art. 12, lettere B) e C) e modifiche degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, concernente: modifiche ed integrazioni della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 9 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, che sostituiva l'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 e successive modificazioni, è così sostituito:

«Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo tra le imprese artigiane, la Regione accorda, nei limiti di spesa indicati all'art. 17 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 e agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1978, n. 3, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno cinque imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane della Regione.

Le provvidenze di cui al comma precedente si definiscono in:

a) concorso, nella misura massima del dieci per cento, nel pagamento degli interessi derivanti da operazioni di credito, non assistite da altre agevolazioni, contratte per l'acquisto e la costruzione di opifici, depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive, macchine ed attrezzature per impianti destinati alla depurazione dell'acqua, aria e dell'ambiente.

Il contributo è concesso per la durata dell'ammortamento del mutuo e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, e viene erogato in rate di pari importo.

L'importo di mutuo ammissibile a contributo regionale non può superare il limite di dieci milioni per ogni azienda consociata.

Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;

b) contributi in conto capitale per ogni consorzio o cooperativa richiedenti nella misura fino all'uno per cento, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e prodotti necessari all'attività delle imprese consociate, fino al limite massimo di dieci milioni all'anno.

La percentuale di cui sopra viene maggiorata del cinquanta per cento qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione;

c) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi e progetti per l'attivazione e/o l'incremento dell'esportazione dei prodotti nella misura massima del quindici per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque fino ad un massimo di lire cinque milioni annue.

Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) atto costitutivo o statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e del numero dei dipendenti;

2) piano degli investimenti che si intendono realizzare;

3) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi dell'iniziativa;

4) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

5) dichiarazione di massima dell'istituto di credito disponibile a perfezionare l'operazione indicante l'eventuale ricorso a garanzia fidejussoria della Regione.

La giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel programma triennale e nei piani annuali di cui al precedente art. 2 comunica, entro il 30 giugno successivo, la propria decisione.

Fino all'approvazione del programma triennale di cui al comma precedente, le provvidenze previste dal presente articolo sono deliberate dalla giunta regionale sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 14.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite al successivo art. 17.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione, corredate dalla documentazione prevista ai punti 1) e 4) del terzo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, con l'indicazione, per gli interventi di cui alla lettera *b*), dell'ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera *c*), del progetto per cui si richiede il contributo.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 14.

L'erogazione del contributo avviene dopo la presentazione di specifica documentazione attestante l'avvenuto acquisto delle materie prime o la realizzazione dei programmi promozionali autorizzati».

Art. 2.

All'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 i commi successivi al primo sono sostituiti dal seguente:

«La Regione concede:

a) un contributo in conto capitale, nella misura fino al venti per cento delle somme mutuate e investite che non beneficiano di agevolazioni creditizie statali o regionali, alle imprese artigiane comprese nell'elenco di cui al precedente comma per l'acquisto di attrezzature e per il miglioramento e l'adattamento dei locali destinati alla produzione e/o all'esportazione con priorità a quelle ubicate nei centri storici.

Il contributo in conto capitale è concesso alle singole imprese artigiane anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l'ammontare ammesso a contributo è stabilito dalla giunta regionale su conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge in base alla documentazione relativa alla somma effettivamente investita.

Il contributo in conto capitale non può superare il limite massimo di lire 10 milioni per ciascuna impresa artigiana.

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione stabilita dalla commissione tecnica e/o da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l'istituto di credito mutuante, è presentata al comune ove è localizzata l'impresa artigiana entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il comune, entro i successivi trenta giorni, trasmette alla Regione le domande pervenute munite di motivato parere in ordine all'avvenuta esecuzione delle opere di miglioramento e di adattamento dei locali e alla corrispondenza delle stesse con le finalità di cui alla presente legge.

Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 17 della presente legge. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge;

b) un contributo alle imprese artigiane che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma, da uno a tre giovani per l'avviamento al mestiere di età, all'atto dell'assunzione, compresa tra i 14 e i 25 anni secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il contributo è stabilito nella misura di L. 1.800.000 annue per ogni giovane per la durata massima di due anni ed è concesso a titolo di concorso sulle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti.

Le richieste di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dall'autorità competente relativa all'avvenuta assunzione, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, alla giunta regionale. Al termine del primo e del secondo anno deve essere trasmessa alla giunta regionale la certificazione attestante la non interruzione del rapporto di lavoro e del rispetto del contratto di lavoro.

Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 17.

All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 14».

Art. 3.

All'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«La commissione tecnica, inoltre, esprime motivato parere in ordine alle proposte della giunta regionale relative agli interventi per la promozione delle attività artigianali e per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni».

Art. 4.

Per l'anno 1982 le richieste del contributo per l'acquisto di attrezzature, per il miglioramento e l'ammodernamento dei locali destinati alla produzione e/o all'esportazione sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono alla Regione la documentazione di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente legge, è autorizzata per gli anni 1982, 1983, 1984, la spesa di lire 180 milioni, di cui lire 60 milioni per l'anno 1982.

Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l'anno 1982, a carico del cap. 3222203 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione « Contributi in favore delle cooperative e consorzi tra imprese artigiane per l'acquisto di materie prime e programmi di promozione estera » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 60 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1982, mediante riduzione, per l'importo di lire 60 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali » partita n. 6 del'elenco n. 3;

b) per gli anni successivi la copertura è assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi ascritti per detti anni al programma 3.2.2.2. del bilancio pluriennale 1982-84 adottato con l'art. 83 della regge regionale 3 aprile 1982, n. 11.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 luglio 1982

MASSI

(4796)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. 27.
Calendario venatorio 1982-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 21 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche in attesa della legge organica di attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche nel rispetto e con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968 il territorio della regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

Art. 5.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1982 e termina il 10 marzo 1983.

Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 5 dicembre 1982.

Non è consetita la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi.

Le amministrazioni provinciali, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi, per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nelle zone di ripopolamento e cattura, nei terreni coperti di neve e nei periodi di divieto.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 30 dicembre: merlo, quaglia, tortora;

2) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima reale;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere (charadrius apricarius), porciglione, storno, volpe;

4) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 30 dicembre: coniglio selvatico, colino della virginia, gallo cedrone;

5) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;

6) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 10 marzo: allodola, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;

7) specie cacciabile dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale; le amministrazioni provinciali possono regolamentarne la caccia;

8) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 5 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;

9) specie cacciabili dal 19 settembre al 10 marzo: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

10) la caccia alla coturnice è consentita dall'11 ottobre al 6 dicembre.

E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.

Le specie di selvaggina di cui al precedente comma quinto sono cacciabili nei giorni sottoindicati:

agosto: mercoledì 18 — sabato 21 — domenica 22 — domenica 29;

settembre: domenica 5 — domenica 19 — mercoledì 22 — sabato 25 — domenica 26 — mercoledì 29;

ottobre-novembre: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana, limitatamente alla selvaggina stanziale;

dicembre-gennaio: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

febbraio: mercoledì 2 — sabato 5 — domenica 6 — mercoledì 9 — sabato 12 — domenica 13.

Nei giorni 18, 21, 22 e 29 agosto e 5 settembre 1982 la caccia è consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l'uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dal 16 febbraio al 10 marzo, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

L'esercizio venatorio è vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri di cui al presente articolo, lungo il litorale, i laghi, i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonché nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.

Durante l'esercizio venatorio è vietato l'uso degli specchi e di altri dispositivi abbaglianti.

Art. 6.

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:

agosto: ore 5,20;

settembre: nel periodo 1-15: ore 5,30; nel periodo 16-30: ore 6;

ottobre: nel periodo 1-15: ore 5,20; nel periodo 16-31: ore 5,30;

novembre: nel periodo 1-15: ore 6; nel periodo 16-30: ore 6,30;

dicembre: nel periodo 1-15: ore 6,30; nel periodo 16-31: ore 7;

gennaio: nel periodo 1-15: ore 7; nel periodo 16-31: ore 7;

febbraio: nel periodo 1-15: ore 6,45; nel periodo 16-28: ore 6,20;

marzo: nel periodo 1-10: ore 6.

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) non può superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi, ad eccezione degli storni e dei passeri che non sono soggetti a limitazione di carniere.

Art. 8.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

E' vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione delle « zone di rispetto ».

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità, deve segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell'art. 16, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. La sosta dietro un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.

E' vietata la concessione di nuovi appostamenti fissi entro gli argini dei fiumi.

Ogni appostamento può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopraddetti, è fissato in n. 60.

Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei e l'uso dei « volantini ».

Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9.

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successive modificazioni, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge.

Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento, la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.

La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le amministrazioni provinciali competenti per territorio disciplinano — nelle zone stesse — l'esercizio venatorio onde assicurare una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico ivi presente e per evitare danni alle colture agricole.

Art. 10.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, è consentito a partire dal 12 agosto fino al 16 settembre, nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato. Dal 18 agosto al 30 agosto nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.

E' fatto comunque divieto di accesso con il cane nei terreni con colture intensive, specializzate e da semi, nonché nelle macchie, nei boschi e calanchi.

L'uso del cane dal 18 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia; dal 18 agosto al 16 settembre secondo le modalità di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo; dal 2 marzo al 10 marzo l'uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai commi procedenti ai cittadini della repubblica di S. Marino ivi residenti, la giunta regionale provvede a trasmettere un congruo numero di tesserini della regione al competente ufficio in materia di caccia della repubblica stessa.

Il tesserino, sul quale è riportato il numero di codice del cacciatore, è stampato a cura della giunta regionale in conformità al modello allegato alla presente legge.

Alle spese di stampa e a quelle di rilascio e distribuzione provvede la Regione con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 rispettivamente al cap. 4123105 e 4123107.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, e, subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonché la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

Le amministrazioni comunali, sono tenute a comunicare al servizio regionale sport, tempo libero, caccia e pesca entro e non oltre il 31 marzo 1983 il numero dei tesserini rilasciati.

I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire 250 per ogni tesserino rilasciato.

Per ottenere il tesserino relativo all'annata venatoria 1983-84 il cacciatore deve restituire contestualmente, salvo casi di forza maggiore, al comune di residenza il tesserino relativo alla presente annata onde consentire l'elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica.

Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.

L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è demandata alle province a norma della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31.

Art. 13.

La giunta regionale, con propria deliberazione, pubblica il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1982-83 nel rispetto della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 luglio 1982

MASSI

(*Omissis*).

(4797)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1982, n. **28**.

Contributi per la costruzione ed il completamento di nuovi padiglioni fieristici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 4 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi straordinari in conto capitale, per il triennio 1982-84, a favore della Camera di commercio di Pesaro, dell'ente autonomo Fiera di Ancona e dell'ente Mostra internazionale della calzatura di Civitanova Marche per la realizzazione e il completamento di padiglioni e quartieri fieristici.

All'erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per il triennio 1982-84, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, nella misura di lire 2 miliardi per l'anno 1982, di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 1 miliardo per l'anno 1984, da destinare quanto a L. 2.000.000.000 per la costruzione di un nuovo padiglione nel quartiere fieristico località Campanare di Pesaro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro, quanto a L. 1.000.000.000 al completamento del 1° stralcio per la realizzazione delle strutture fieristiche dell'ente autonomo Fiera di Ancona e quanto a L. 1.000.000.000 per la realizzazione di un nuovo quartiere fieristico dell'ente Mostra della calzatura di Civitanova Marche.

I contributi di cui al comma precedente sono erogati: per l'anno 1982 L. 2.000.000.000 alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro, per l'anno 1983, L. 1.000.000.000 all'Ente autonomo Fiera di Ancona e per l'anno 1984 L. 1.000.000.000 all'ente Mostra della calzatura di Civitanova Marche.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1982 a lire 2.000 milioni per il biennio 1983-84, si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1982 mediante riduzione delle disponibilità del cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno — programma 3.2.1.2. — partita n. 1 dell'elenco n. 4;

b) per il biennio 1983-84 mediante riduzione per pari importo delle somme ascritte nel bilancio pluriennale 1982-84, adottato con l'art. 83 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982, alla rubrica III, programma 3.2.1.2.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1982, a carico del cap. 3212202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 con la denominazione « Contributi per la costruzione ed il completamento di nuovi padiglioni fieristici » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 agosto 1982

MASSI

(4798)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. **29**.

Contributi una tantum alle imprese per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 5 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in conto capitale una tantum ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge per iniziative singole o associate destinate all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e prescrizioni previsti dalla citata legge n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonché allo smaltimento dei fanghi risultanti dall'adeguamento degli scarichi liquidi.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono le imprese già in attività alla data del 1° gennaio 1975 aventi scarichi di rifiuti liquidi e/o fanghi di risulta ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

I soggetti indicati nel comma precedente per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono essere in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico dei rifiuti liquidi e/o allo smaltimento dei fanghi di risulta.

Art. 3.

I contributi previsti dalla presente legge sono corrisposti secondo le priorità fissate dal consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposita deliberazione e secondo i seguenti criteri di precedenza:

a) settori merceologici maggiormente inquinanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo o strutturalmente impossibilitati a risolvere singolarmente i problemi dell'inquinamento;

b) aree geografiche maggiormente inquinate;

c) investimenti sostitutivi per modificare i cicli di produzione inquinanti;

d) soggetti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1979, n. 650.

Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative, provvede altresì all'as-

segnazione dei contributi sulla base dei programmi aziendali e per la quota di spese di investimento non coperte da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:

1) fino al 30 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a lire 100 milioni per le imprese singole;

2) fino al 20 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti di oltre lire 100 milioni per le imprese singole;

3) fino al 50 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a lire 400 milioni in caso di iniziative realizzate in forma associata o da impresa agricola.

Il contributo regionale è comprensivo dell'acquisto del suolo e delle opere murarie; dell'acquisto, istallazione e allacciamento dei macchinari nonché degli oneri accessori.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

a) autorizzazione prevista dal precedente art. 2;

b) copia della documentazione tecnica ed economica;

c) certificazione di collaudo dell'impianto ove risultino la regolare esecuzione delle opere, la funzionalità dell'impianto ed il suo affidamento per il raggiungimento dei limiti e prescrizioni previsti dalle leggi vigenti, redatta dal direttore dei lavori iscritto all'albo professionale.

Art. 5.

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi direttamente al soggetto beneficiario previa presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa.

Le spese relative ad analisi che saranno predisposte per accertare l'effettiva qualità dello scarico saranno addebitate alle imprese interessate.

Art. 6.

La revoca dell'assegnazione del contributo regionale è deliberata dalla giunta regionale nei seguenti casi:

a) revoca dell'autorizzazione prevista dall'art. 2;

b) accertata insufficienza della documentazione e certificazione finale di spesa necessaria alla liquidazione del contributo.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese:

a) per la concessione di contributi in favore di imprese agricole, L. 3.912.256.720;

b) per la concessione di contributi in favore degli altri beneficiari, L. 4.374.000.000.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 3.000.000 per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande.

Art. 8.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del precedente art. 7, pari a complessive L. 8.289.256.720, si provvede mediante la somma, di pari importo, assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1980, 1981, 1982, dall'art. 5, settimo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 sono riportate le seguenti variazioni:

Maggiori spese:

Cap. 2122203. — Contributi in capitale alle imprese agricole sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10 maggio 1976, n. 319); capitolo di nuova istituzione — stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.912.256.720;

Cap. 2122204. — Contributi in capitale alle imprese industriali, artigiane e loro consorzi nonché consorzi misti tra enti pubblici ed imprese private sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10 maggio 1976, n. 319); capitolo di nuova istituzione — stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.374.000.000;

Cap. 2122101. — Competenze agli esperti estranei all'amministrazione regionale per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande; capitolo di nuova istituzione — stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.

Minore spesa:

Cap. 2122201. — Spese e contributi per la realizzazione di opere relative alla tutela delle acque dall'inquinamento; riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa per lire 8.289.256.720.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 agosto 1982

MASSI

(4799)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1982, n. 30.

Provvedimenti per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del 6 agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promuove e coordina l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e di intervento contro le tossico-dipendenze al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

Agli effetti della presente legge e per quanto disposto dall'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il termine tossicodipendenza indica, oltre gli stati derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli derivanti dall'alcoolismo nonché dalle altre tossicomanie.

Art. 2.

Alla gestione degli interventi diretti a perseguire le finalità di cui al precedente art. 1, provvedono i comuni tramite le unità sanitarie locali e avvalendosi dei servizi sociali operanti negli stessi ambiti territoriali.

I comuni, singoli o associati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, predispongono ed attuano, contestualmente agli interventi sanitari, tutte le iniziative di carattere sociale e culturale idonee a favorire la prevenzione e il reinserimento sociale.

Per una più efficace elaborazione e verifica degli interventi sanitari e sociali nonché per il coordinamento degli interventi stessi si applica il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Art. 3.

Gli interventi di carattere sociale, tra l'altro riguardano:

a) informazione ed educazione nell'ambito scolastico, nei centri di aggregazione giovanile, nei posti di lavoro ed in altre strutture anche ricreative;

b) prestazione a carattere immediato e contingente;

c) programmi di reinserimento sociale e in particolare di reinserimento lavorativo;

d) formazione e sostegno di comunità, di gruppi impegnati in attività lavorative o culturali.

I comuni inoltre promuovono, sostengono ed attuano rapporti di collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica, le associazioni culturali e ricreative, le

altre formazioni sociali, gli organi di informazione nonché con le istituzioni pubbliche interessate al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

Le USL individuano un solo presidio nel cui ambito viene effettuato l'accertamento dello stato di tossicodipendenza nonché la formulazione del programma terapeutico.

I servizi sanitari delle unità sanitarie locali, nell'ambito del coordinamento fissato dall'ufficio di direzione, assicurano, tra l'altro:

a) la profilassi delle situazioni patologiche connesse alla abituale assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

b) i trattamenti sanitari di base;

c) i trattamenti farmacologici sostitutivi nel rispetto delle disposizioni normative in materia;

d) gli accertamenti di laboratorio e le indagini clinico-strumentali « mirate »;

e) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, in particolare a livello di servizi di base, di presidi farmaceutici e di presidi ambulatoriali specialistici, e l'informazione e l'aggiornamento professionale dei medici di base, dei farmacisti, degli specialisti ambulatoriali e degli operatori socio-sanitari di base;

f) i trattamenti psicoterapeutici;

g) gli interventi di sostegno psicologico alle famiglie dei tossicodipendenti;

h) gli interventi riabilitativi e di supporto nei casi di tossicodipendenti inseriti in comunità terapeutiche;

i) i trattamenti intensivi nei casi di emergenza ed urgenza;

l) i trattamenti in regime di ricovero;

m) i trattamenti in regime di ricovero, per accertamenti di particolare complessività o per interventi intensivi di disintossicazione;

n) adeguate forme di assistenza alle gestanti tossicodipendenti ed alcooliste;

o) forme di collaborazione coi servizi all'interno sia degli istituti di pena, con particolare attenzione ai detenuti in età minorile, sia di altre comunità, comprese le caserme;

p) la raccolta e l'elaborazione secondo i criteri concordati con il servizio informativo della Regione, di dati statistici ed epidemiologici.

Art. 5.

Le USL predispongono annualmente i programmi di intervento concernenti la prevenzione, la cura, la riabilitazione.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni nel rispetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le agevolazioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1982, n. 18, sono concesse alle comunità terapeutiche, convenzionate con le USL, che conducono aziende agricole.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la giunta regionale promuove la necessaria collaborazione con le autorità scolastiche, la magistratura, le autorità militari, l'università e gli organi di polizia.

In particolare la giunta regionale promuove ed organizza nel territorio:

la raccolta dei dati statistici;

la elaborazione e diffusione del materiale documentario e bibliografico;

riunioni e convegni allo scopo di confrontare e valutare le modalità di intervento;

la diffusione costante di informazioni riguardanti la problematica del settore;

le indagini conoscitive nell'ambito del sistema informativo sanitario.

Art. 7.

La giunta regionale convoca periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, una conferenza degli operatori dei comuni e delle USL, delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le organizzazioni di volontariato interessate alla lotta contro le tossicodipendenze, al fine di verificare gli interventi realizzati in base alla presente legge e di approfondire la conoscenza su:

a) le caratteristiche farmacologiche e chimiche, gli effetti psicologici, fisici e sociali delle sostanze psicotrope, comprese quelle di uso comune e largamente diffuse, quali alcool, tabacco, farmaci psicotropi, la cannabis e i suoi derivati;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

annuale .... L. 72.000

semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:

annuale .... L. 100.000

semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:

annuale .... L. 96.000

semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:

annuale .... L. 85.000

semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:

annuale .... L. 165.000

semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

b) i metodi più adeguati per l'accertamento diagnostico degli stati di tossicodipendenza;

c) le metodiche più efficaci per effettuare terapie di disintossicazione negli stati di tossicodipendenza.

Art. 8.

Il CRPT e i CMAS di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono soppressi.

I compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti, affidati al CRPT dallo art. 90 della citata legge 685 del 1975, sono esercitati dalla Regione secondo le modalità stabilite all'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Le funzioni tecnico consultive, già di competenza del CRPT ai sensi dell'art. 91 della legge n. 685/1975 e dell'art. 8 del regolamento regionale n. 5 del 12 gennaio 1977, sono esercitate dal comitato tecnico-sanitario regionale di cui all'art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7.

Le attività già svolte dai CMAS sono attribuite alle USL. Le stesse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei CMAS al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio.

Art. 9.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ripartisce i fondi di cui all'art. 11 sulla base delle dimensioni e caratteristiche della diffusione delle tossicodipendenze, tenuto conto dei servizi esistenti.

Art. 10.

Relativamente all'anno 1982, la Regione nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio e tenuto conto degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce le spese sostenute dagli enti che gestiscono gli attuali CMAS ai sensi della deliberazione amministrativa n. 53/79.

A tal fine il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma stanziata nel bilancio 1982.

Con lo stesso atto il consiglio regionale ripartisce fra i comuni e le USL secondo i criteri di cui al precedente art. 9 lo stanziamento di cui al successivo articolo.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.000 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:

1) per l'anno 1982 a carico dei capitoli:

a) 4232101 già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 75 milioni;

b) 4232102 già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 425 milioni;

c) 4232103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione «contributi ai comuni e alle USL per interventi nel settore delle tossicodipendenze» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:

1) per l'anno 1982: per il punto *c*) del precedente comma con le disponibilità del cap. 5100101 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recante spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali — elenco n. 2 partita n. 3 — per lire 500 milioni;

2) per gli anni successivi con impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, addì 6 agosto 1982

MASSI

(4800)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822840)